

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 agosto 2013, n. 20

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg. "Regolamento per il funzionamento e la composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonche' per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (articolo 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)".

(GU n.43 del 26-10-2013)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36/I-II del 3 settembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1731 di data 23 agosto 2013, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg. "Regolamento per il funzionamento e la composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonche' per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)";

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "nonche' per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione" sono soppresse.

Art. 2

Modificazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 e' abrogata.

Art. 3

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "nel numero di sei membri" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero di quattro membri".

Art. 4

Modificazione dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "almeno due volte" sono sostituite dalle seguenti: "almeno sei volte".

Art. 5

Modificazioni dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "per il primo biennio di funzionamento e un nuovo programma per il successivo triennio" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata della legislatura, aggiornabile annualmente".

2. Nel comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "; la Giunta provinciale definisce altresì le direttive di massima per il supporto organizzativo del comitato stesso al fine dell'effettuazione dell'attività di competenza" sono abrogate.

Art. 6

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Strumenti per la realizzazione dei compiti del comitato).

- 1. La Provincia assicura al comitato le risorse organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge provinciale e fornisce altresì un supporto di segreteria nell'ambito delle risorse a disposizione del dipartimento competente in materia di istruzione.

2. Per la realizzazione del programma di attività e in particolare per l'attuazione delle iniziative di ricerca, tra le quali rientrano le attività di monitoraggio, di studio e di indagine, il comitato si avvale delle risorse e dei mezzi a disposizione del dipartimento competente in materia di istruzione e formazione. Il comitato si avvale inoltre del supporto tecnico e professionale dell'IPRASE, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Provincia 3 aprile 2008, n. 10-117/Leg recante "Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)", del supporto delle strutture provinciali competenti in materia di statistica nonché delle altre strutture provinciali che esercitano funzioni attinenti ai compiti e all'attività del comitato stesso. La Giunta provinciale definisce le modalità di applicazione di questo comma.

3. Qualora il comitato rappresenti la necessità di svolgere ricerche ovvero attuare iniziative mediante il ricorso a soggetti esterni alla Provincia, presenta una proposta motivata al dipartimento competente in materia di istruzione, che provvede, previa valutazione, agli adempimenti amministrativi necessari e al relativo finanziamento.".

Art. 7

Modificazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 le parole: "del medesimo art. 43, comma 4, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa provinciale vigente".

Art. 8

Inserimento dell'art. 10-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007

1. dopo l'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 e' inserito il seguente:

"Art. 10-bis (Disposizioni transitorie). - 1. I membri del comitato di valutazione gia' nominati alla data di entrata in vigore di questo articolo rimangono in carica fino alla scadenza della legislatura in corso alla medesima data.".

Art. 9

Abrogazioni

1. Gli articoli 4, 8 e 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-98/Leg del 2007 sono abrogati.

Il presente decreto sara' pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 28 agosto 2013

Il Vicepresidente F.F.: Pacher

(Omissis).